

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera



STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 1° luglio 2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.33 dell'11 giugno 2019
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2019

STATUTO (COMUNE DI BERNALDA)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Elementi costitutivi

Art. 2 Elementi distintivi

Art. 3 Solidarietà sociale

Art. 4 Pari opportunità

Art. 5 Formazioni sociali

Art. 6 Beni di valore collettivo

Art. 7 Attività sportive

Art. 8 Sviluppo economico

Art. 9 Partecipazione

Art. 10 Modello funzionale

TITOLO II - ORGANI COMUNALI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Composizione e funzionamento

Art. 12 Presidente del Consiglio Comunale

Art. 13 Consiglieri

Art. 14 Commissioni consiliari permanenti

Art. 15 Commissioni consiliari speciali

CAPO II - SINDACO

Art. 16 Composizione e funzionamento

Art. 17 Vice Sindaco

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 18 Composizione e funzionamento

Art. 19 Assessori

CAPO IV - TUTELA MINORANZE E PARI OPPORTUNITA'

Art. 20 Designazioni di rappresentanti presso altri enti

Art. 21 Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari

Art. 22 Tutela delle pari opportunità

CAPO V - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Art. 23 Criteri di condotta

Art. 24 Indennità, gettoni di presenza e rimborsi

Art. 25 Accesso agli atti da parte dei consiglieri

Art. 26 Dovere di partecipazione alle sedute consiliari

Art. 27 Divieto di assumere incarichi ed obbligo di astensione

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28 Delegazione Comunale di Metaponto

Art. 29 Comitati delle Frazioni

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Riunioni e assemblee

Art. 31 Consultazioni

Art. 32 Istanze e proposte

Art. 33 Azione referendaria

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Art. 34 Attività normativa

Art. 35 Attività amministrativa

Art. 36 Gestione dei servizi

Art. 37 Risorse

Art. 38 Controlli di efficienza e di economicità

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 39 Uffici e personale

Art. 40 Segretario comunale

Art. 41 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 42 Ufficio di staff

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Regolamenti

Art. 44 Modifiche dello statuto

Art. 45 Entrata in vigore

STATUTO (COMUNE DI BERNALDA)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Elementi costitutivi

1. Il Comune di Bernalda è costituito dalla popolazione residente, dal proprio territorio e dalla personalità giuridica.
2. Il territorio del Comune di Bernalda è perimetrato dai confini con i territori dei Comuni di Pisticci, Montescaglioso, Ginosa e dal litorale del Mar Jonio e comprende la Frazione di Metaponto dove è istituita una Delegazione Comunale.
3. Il territorio del Comune di Bernalda è graficamente rappresentato nella planimetria in scala 1: 25.000 depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 2

Elementi distintivi

1. Lo stemma del Comune di Bernalda è costituito da uno scudo iscritto all'interno di una figura geometrica oblunga, così composto:
 - al centro del quale campeggia un bue di colore bianco su sfondo celeste rivolto a sinistra che reca nella bocca tre spighe d'oro simbolo delle memorie di Metaponto;
 - in alto a sinistra, all'interno dello scudo, sono presenti tre stelle auree che attestano il titolo di città riconosciuto a Bernalda il 21 giugno 1735 da Carlo III di Borbone, Re del Regno delle Due Sicilie;
 - fuori dallo scudo sovrasta una corona aurea merlata con undici punte gemmate;
 - lo scudo è contornato all'esterno da rami di alloro incrociate ricadenti nella figura oblunga.

Il gonfalone del Comune di Bernalda è costituito da un drappo merlato di colore rosso e blu, al centro del quale è riportato lo stemma della Città, con soprascritto “Città di Bernalda”.

L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3

Solidarietà sociale

Il Comune di Bernalda riconosce nella persona il bene fondamentale della comunità locale e ne favorisce la valorizzazione attraverso la tutela dei cittadini residenti e, in generale, di tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, per qualsiasi ragione, abbiano un rapporto continuativo con il Comune e con il suo territorio.

Il Comune di Bernalda promuove azioni per favorire l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, degli anziani, dei giovani in situazioni svantaggiate, dei rifugiati, al fine di rimuoverne l'emarginazione.

Il Comune di Bernalda riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e ne garantirne il rispetto.

Art. 4

Pari opportunità

Il Comune di Bernalda favorisce la piena uguaglianza tra uomo e donna, elimina le discriminazioni tra i sessi e garantisce le pari opportunità senza discriminazioni ideologiche, religiose, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza.

Il Comune di Bernalda adotta tutte le misure necessarie a favorire le pari opportunità, con riferimento all'accesso al lavoro, allo sviluppo economico e sociale, nonché al godimento dei diritti civili e politici.

Il Comune di Bernalda riconosce singoli, famiglie, coppie di fatto, minoranze etniche e linguistiche ed opera nel rispetto dei principi di pari dignità sociale.

Art. 5

Formazioni sociali

1. Il Comune di Bernalda tutela, favorendo l'attuazione del principio di partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, le formazioni sociali e favorisce l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, movimenti e gruppi che operano nel sociale.

2. Per l'attuazione del principio di partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, il Comune di Bernalda adotta misure idonee a garantire la collaborazione e le relazioni con le formazioni sociali, anche in via permanente mediante accordi o intese.

3. Il Comune di Bernalda condanna tutte le organizzazioni neofasciste e stabilisce che tutte le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere la specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesti di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la Costituzione Italiana. Pertanto vieta categoricamente spazi, suoli pubblici e sale di proprietà del Comune a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, xenofobi, razzisti e omofobi.

Art. 6

Beni di valore collettivo

1. Il Comune di Bernalda riconosce, quali beni di valore collettivo indispensabili per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità, il territorio, l'ambiente, le acque, il paesaggio e i beni culturali.

2. Il Comune di Bernalda garantisce, nell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie o delegate, nonché attraverso il rapporto con gli enti istituzionali competenti, la tutela e la valorizzazione dei beni di valore collettivo:

a) mediante l'elaborazione di strumenti urbanistici i cui contenuti consentano di attuare un organico e armonico sviluppo delle attività edificatorie, compatibile con le

esigenze di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;

b) mediante un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato, finalizzato anche a prevenire danni di natura ambientale e all'integrità del paesaggio;

c) mediante la programmazione delle reti infrastrutturali nel territorio urbanizzato e non urbanizzato;

d) mediante iniziative finalizzate alla conservazione e al recupero degli edifici monumentali di proprietà pubblica, ecclesiastica o privata e del patrimonio edilizio del centro storico.

3. Il Comune di Bernalda promuove la tutela e la valorizzazione del territorio che ricade nella frazione di Metaponto, quale elemento imprescindibile dell'identità storica e civile della comunità e per la presenza di beni di interesse ambientale, paesaggistico e culturale:

mediante l'elaborazione di strumenti di pianificazione che consentano lo sviluppo delle attività turistiche unitamente alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;

mediante la promozione di iniziative di elevato profilo scientifico e culturale.

4. Nel quadro della tutela e della valorizzazione dei beni di valore collettivo il Comune di Bernalda dichiara di particolare e qualificato interesse:

- la storia e i beni archeologici della Città Magno Greca di Metaponto;

- la figura del filosofo Pitagora, le sue opere, il suo pensiero e la scuola dei pitagorici.

Art. 7

Attività sportive

Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo delle attività sportive, a livello professionistico, dilettantistico ed amatoriale, quali attività che favoriscono lo sviluppo civile e sociale della comunità, nonché il turismo sociale e giovanile.

Il Comune di Bernalda promuove le attività sportive: attuando forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore; mediante la realizzazione di infrastrutture destinate alle attività sportive; favorendo l'istituzione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo.

Art. 8

Sviluppo economico

Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, valorizzando l'iniziativa dei privati e favorendone il raccordo con gli interessi economici, sociali e civili della comunità.

2. Il Comune di Bernalda favorisce lo sviluppo delle attività produttive:

a) mediante la programmazione e la realizzazione di infrastrutture che siano funzionali ad attrarre l'insediamento di nuove attività produttive ovvero che siano funzionali al miglioramento delle attività produttive esistenti;

b) mediante forme di collaborazione permanente con le associazioni delle categorie produttive;

c) mediante lo snellimento delle procedure di competenza comunale che riguardino le attività produttive.

3. Il Comune di Bernalda individua quale valore prioritario l'occupazione e, nell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie o delegate, nonché attraverso il rapporto con gli enti istituzionali competenti e le associazioni delle categorie produttive, pone in essere ogni iniziativa necessaria a favorire i livelli occupazionali.

4. Nel quadro della promozione dello sviluppo delle attività economiche e produttive il Comune di Bernalda:

- favorisce le iniziative e le attività che abbiano minore impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sui beni culturali;

- favorisce le iniziative e le attività caratterizzate da processi produttivi innovativi.

Art. 9

Partecipazione

1. Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo democratico e civile della comunità, assicurando la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

2. Il Comune assicura la partecipazione attraverso gli istituti di democrazia diretta previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché attraverso l'informazione e l'accessibilità, secondo gli strumenti conoscitivi previsti dalla legge, agli atti dell'ente.

3. Il Comune promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita culturale, economica e sociale sul territorio attraverso il Consiglio Comunale dei ragazzi con la finalità meramente consultiva sulle tematiche di: politiche ambientali, sport, tempo libero, associazionismo, cultura, spettacolo, istruzione e assistenza ai giovani. Modalità e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento

Art. 10

Modello funzionale

1. Il Comune di Bernalda è ente pubblico territoriale di rappresentanza e di autogoverno della propria comunità a competenza generale ed esercita funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune di Bernalda, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela gli interessi pubblici di cui è titolare e gli interessi della propria comunità, promuovendo lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

3. Il Comune di Bernalda esercita le proprie funzioni e quelle delegate, nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità e dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi.

4. Il Comune, al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni, pone in essere le misure necessarie a garantire la trasparenza e a prevenire la commissione di reati in danno dell'ente, secondo gli istituti di legge.

5. Il Comune attua i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa:

a) mediante l'uso razionale delle risorse umane e finanziarie ovvero obbligandosi a perseguire i propri obiettivi programmatici e gestionali con il minor impiego possibile di risorse;

b) mediante l'adozione delle misure più idonee al raggiungimento dei propri obiettivi programmatici e gestionali;

c) mediante la concreta applicazione del criterio del bilanciamento costi-benefici.

6. Il Comune di Bernalda promuove l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni e con altri enti pubblici, al fine di conseguire più elevati livelli di economicità ed efficienza.

TITOLO II

ORGANI COMUNALI

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge, è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. Ai fini del funzionamento del Consiglio Comunale è approvato apposito regolamento che disciplina:
 - a) i termini e le modalità della convocazione del Consiglio comunale, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco;
 - d) la formazione dei gruppi consiliari;
 - e) le modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le modalità di discussione;
 - f) le modalità di gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio comunale per il proprio funzionamento.

Art. 12

Presidente del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consesso.

Non possono essere eletti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, i consiglieri che siano stati eletti quali candidati alla carica di Sindaco e i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

In caso di parità di voti, si procederà mediante ballottaggio.

Risulterà eletto in ballottaggio il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

4. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere revocato, prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli al normale esercizio delle attribuzioni del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

6. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed è discussa e votata, a scrutinio segreto, entro 15 giorni dalla presentazione.

7. La mozione si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.

9. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune.

10. Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono previste e disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

11. Per i casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.

12. Il Vice Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dal Consiglio Comunale secondo le stesse regole previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e nella stessa seduta.

13. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un Ufficio di Presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, disciplinandone l'organizzazione.

14. Al Vice Presidente del Consiglio non può essere riconosciuta alcuna indennità.

15. In caso di assenza e/o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice-Presidente del Consiglio Comunale le relative funzioni di sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 13

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, oltre alle prerogative ed ai diritti previsti dalla legge, nell'esercizio del proprio mandato:

a) hanno diritto d'iniziativa su tutte le questioni riservate per legge alle attribuzioni del Consiglio;

b) hanno diritto, se in numero pari ad almeno 1/5 dei componenti del Consiglio, di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e l'inserimento

all'ordine del giorno della seduta delle questioni indicate nella istanza di convocazione.

c) possono essere delegati dal Sindaco quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;

d) possono essere delegati dal Sindaco, per rispondere all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'amministrazione nel portare avanti iniziative specifiche che richiedono impegno straordinario, a svolgere attività di analisi e di studio per specifiche problematiche o per specifici programmi e progetti, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici o concorrenti con le deleghe assegnate agli Assessori.

2. Ai consiglieri delegati non può essere riconosciuta alcuna indennità.

3. I diritti e i doveri dei Consiglieri comunali sono quelli previsti dalla legge e quelli previsti, per tutti i componenti degli organi comunali, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti la cui composizione deve rispecchiare la consistenza dei Gruppi Consiliari.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di elezione dei componenti delle commissioni e il loro funzionamento.

3. Sono istituite quali commissioni consiliari permanenti:

- la commissione Affari Istituzionali e Politiche Sociali
- la commissione Programmazione, Bilancio, Finanza e Patrimonio
- la commissione Attività Produttive e Turismo

- la commissione Politiche del Territorio e Ambiente.

4. A ciascuna delle commissioni consiliari permanenti spetta, in base al criterio della competenza per materia, esprimere un parere preventivo sulle proposte di deliberazione consiliare.

5. Le commissioni consiliari esprimono il parere entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di deliberazione, completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

6. Nei casi di urgenza ovvero quando l'approvazione della deliberazione è soggetta al rispetto di specifici termini di legge, il termine entro il quale esprimere il parere preventivo può essere ridotto fino a 3 giorni.

7. Nei casi in cui, per situazioni eccezionali e di estrema urgenza, non è possibile il rispetto del termine per la formulazione del parere delle commissioni, la proposta di deliberazione viene sottoposta direttamente all'esame e alla votazione del Consiglio Comunale.

8. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro attribuzioni:

a) audizioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili degli uffici e servizi e del Segretario comunale;

b) l'acquisizione di atti dagli uffici comunali e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune.

Art. 15

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Le commissioni speciali vengono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Le commissioni speciali operano con i poteri istruttori definiti nella deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO II

SINDACO

Art. 16

Composizione e funzionamento

1. Il Sindaco, le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge, è l'organo monocratico del Comune cui è riservata la legale rappresentanza e la responsabilità dell'amministrazione del Comune.

2. Quale legale rappresentante del Comune, il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune in giudizio e conferisce i mandati alle liti;
- b) sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con altri enti pubblici.

3. Il Sindaco presiede la Giunta comunale e quale organo che esprime l'unità di indirizzo politico amministrativo del Comune:

- a) nomina gli Assessori, verificando l'insussistenza di cause di incompatibilità, quali componenti della Giunta comunale e ne dispone la revoca;
- b) assegna e revoca agli Assessori specifiche deleghe per materie omogenee, ad esclusione di quelle appartenenti alle attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

4. Il Sindaco, quale organo cui la legge riserva il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti del Comune:

- a) nomina e revoca il Segretario comunale;
- b) nomina e revoca i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuendo e revocando contestualmente le corrispondenti funzioni dirigenziali;
- c) nomina e revoca il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione;
- d) nomina e revoca il responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro;

- e) nomina e revoca il responsabile della Protezione Civile;
- f) nomina e revoca l'Economo comunale;
- g) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
- h) nomina il soggetto cui affidare la responsabilità dell'Ufficio di staff, ove istituito;
- i) nomina e revoca il Delegato alle Frazioni, fra i Consiglieri Comunali;
- l) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione;
- m) nomina e revoca i Consiglieri Delegati a svolgere attività di analisi e di studio per specifiche problematiche o per specifici programmi e progetti.

Art. 17

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco nell'ambito dei componenti della Giunta comunale.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Capo III

GIUNTA COMUNALE

Art. 18

Composizione e funzionamento

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 5 Assessori.
2. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Nello svolgimento della propria attività la Giunta comunale si uniforma al principio della collegialità ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
6. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti compreso il Sindaco.
7. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e il voto è palese, salvo nei casi espressamente richiesti dalla legge.
9. La Giunta comunale, quale organo titolare delle attribuzioni che la legge non riserva al Consiglio e ai titolari delle funzioni dirigenziali, delibera:
 - a) l'assunzione di mutui già previsti in bilancio;

- b) l'indizione delle procedure concorsuali e delle selezioni per l'assunzione di personale, nonché l'approvazione delle relative graduatorie;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, nonché le perizie di variante e suppletive relative all'esecuzione di opere pubbliche e gli atti di collaudo di opere pubbliche;
- d) l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici che la legislazione statale e regionale non riservino alle attribuzioni esclusive del Consiglio;
- e) la nomina del nucleo di valutazione, dell'organo di controllo interno e dell'ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 19

Assessori

1. Gli Assessori sono, unitamente al Sindaco, i componenti della Giunta ed operano, in tale veste, quali componenti dell'organo collegiale concorrendo all'approvazione delle deliberazioni di Giunta.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco in virtù del principio di fiduciarietà e possono essere revocati dal Sindaco anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
3. Agli Assessori possono essere assegnate specifiche deleghe per materie omogenee, ad esclusione di quelle appartenenti alle attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo.
4. Gli Assessori, allorquando siano titolari di specifiche deleghe per materie omogenee assegnate dal Sindaco:
 - a) concorrono con il Sindaco a sovrintendere, con compiti di indirizzo e controllo, al funzionamento dei servizi e degli uffici che operano nelle materie oggetto di delega;

b) promuovono proposte di deliberazione rientranti nelle attribuzioni della giunta.

CAPO IV

TUTELA MINORANZE E PARI OPPORTUNITA'

Art. 20

Designazioni di rappresentanti presso altri enti

1. Quando il Consiglio Comunale è chiamato a designare più rappresentanti del Comune presso altro ente o in commissioni, almeno un rappresentante è riservato alla minoranza.
2. La designazione da parte della minoranza consiliare avviene con votazione separata e deve ricadere su un consigliere che faccia parte della minoranza.

Art. 21

Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari

1. La composizione delle Commissioni consiliari, permanenti o speciali, deve rispecchiare la consistenza dei Gruppi Consiliari, salvo il principio per cui ciascun Gruppo Consiliare di minoranza deve esprimere almeno un componente.
2. Nelle Commissioni consiliari speciali il Presidente deve essere sempre espresso da un Gruppo Consiliare di minoranza.

Art. 22

Tutela delle pari opportunità

3. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta comunale almeno due donne.
4. Ogni singola commissione consiliare, permanente o speciale, deve comprendere fra i suoi componenti almeno una donna eletta consigliere.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 23

Criteri di condotta

1. La condotta dei componenti degli organi comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere ispirato ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, nel rispetto del ruolo riservato ai diversi organi e agli uffici dell'ente.
2. I componenti degli organi comunali devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere provvedimenti o di concorrervi quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Art. 24

Indennità, gettoni di presenza e rimborsi

1. Al Sindaco e ai componenti della Giunta spetta un'indennità, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Art. 25

Accesso agli atti da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale ha diritto all'informazione ed alla conoscenza delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Le deliberazioni di Giunta Comunale sono trasmesse in elenco al Presidente di ciascun Gruppo Consiliare contestualmente all'affissione all'albo del Comune.
3. Per gli atti che non siano disponibili sul sito istituzionale del Comune, ciascun consigliere ha il diritto di acquisirne copia integrale senza alcun onere, previa richiesta da presentarsi al Segretario Comunale che provvede entro il termine di otto giorni.

Art. 26

Dovere di partecipazione alle sedute consiliari

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere, in caso di assenza, è tenuto a giustificare per iscritto i motivi della assenza alla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, determina l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza dalla carica di Consigliere, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 27

Divieto di assumere incarichi ed obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' fatto divieto di assumere incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti dal Comune e dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, di beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.

TITOLO III
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Delegazione Comunale di Metaponto

1. Presso la Frazione di Metaponto è istituita una Delegazione Comunale, con apposita sede, per l'espletamento delle funzioni di istituzionali suscettibili di essere decentrate.
2. La sede della Delegazione Comunale è dotata di mezzi e personale, in rapporto alle funzioni attribuite.

Art. 29

Comitati delle Frazioni

1. Al fine di tutelare il diritto di partecipazione, in ciascuna Frazione del Comune di Bernalda può essere istituito un Comitato dei cittadini ivi residenti, con funzione consultiva.
2. La funzione e la composizione dei Comitati delle Frazioni sono disciplinate da apposito regolamento
3. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi per il funzionamento dei Comitati delle Frazioni.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini e alle formazioni sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali e culturali.
2. Il comune garantisce il diritto di promuovere riunioni ed assemblee mettendo, ove possibile, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per dibattere su temi di carattere politico - amministrativo.

Art. 31

Consultazioni

1. Il Consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 32

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto dal ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1000 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 33

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto le seguenti materie:
 - a) bilanci, rendiconti, consuntivi, tributi e tariffe;
 - b) urbanistica;
 - c) ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) gestione dei servizi pubblici comunali;
 - e) programmi di opere pubbliche;
 - f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

g) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, previa raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori;

b) il Consiglio comunale, previa apposita deliberazione approvata da almeno due terzi dei componenti assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

5. Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi comunali ad uniformare i propri atti alla volontà del corpo elettorale.

6. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Art. 34

Attività normativa

1. Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto, il comune adotta appositi regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. I regolamenti, nel disciplinare le attività dell'ente, sono improntati ai principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 35

Attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione e di semplicità delle procedure.
3. Gli Organi comunali e i titolari delle funzioni dirigenziali provvedono sulle istanze dei cittadini nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti sui procedimenti amministrativi.
4. Per ogni tipologia di procedimento amministrativo è individuato un Ufficio Responsabile e per ogni singolo procedimento è nominato un responsabile che risponde personalmente dello svolgimento dell'attività amministrativa.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra cittadini e Comune, sono istituiti appositi uffici con compiti di informazione e di interrelazione in merito allo svolgimento ed alla conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 36

Gestione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune adotta le forme previste dalla legge, promuovendo le forme di gestione più idonee a garantire efficienza ed economicità ed a garantire, in ogni caso, il soddisfacimento dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva e ponderata valutazione tra le diverse forme previste dalla legge, favorendo forme di cogestione con soggetti privati, ovvero con altri Comuni o altri enti istituzionali.

Art. 37

Risorse

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale di fonti di finanziamento dirette e derivate, favorendo, nei limiti previsti dalle leggi statali e regionali, anche l'impiego di risorse finanziarie di enti o soggetti privati.

2. Il Comune valorizza il proprio patrimonio immobiliare secondo criteri di gestione improntati ai principi di efficienza ed economicità.

3. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira al principio del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva di ciascun cittadino.

Art. 38

Controlli di efficienza e di economicità

1. Al fine di garantire l'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle attività e dei servizi, il Comune predispone appositi strumenti di verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e dell'effettivo buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Gli strumenti di verifica sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 39

Uffici e personale

1. Il Comune definisce la struttura organizzativa degli uffici in base a criteri di funzionalità ed economicità.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi.

Art. 40

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalle legge, assicura la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali, anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale svolge, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco per specifiche esigenze organizzative e funzionali.

Art. 41

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Sono responsabili degli uffici e dei servizi i dipendenti del Comune, assunti anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, cui il Sindaco conferisce, a

mezzo specifico atto di incarico, la direzione e la responsabilità delle articolazioni apicali dell'ente e l'esercizio delle corrispondenti attribuzioni dirigenziali.

2. L'incarico di responsabile degli uffici e dei servizi ha natura fiduciaria e può essere revocato allorquando venga meno il rapporto fiduciario, in considerazione della attitudine e della capacità professionale richiesta per la direzione e la responsabilità delle strutture apicali dell'ente.

3. L'incarico di responsabile degli uffici e dei servizi, sia quando si tratti di dipendenti del Comune a tempo indeterminato sia quando si tratti di soggetti esterni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è sempre a termine e cessa automaticamente con la cessazione dalla carica del Sindaco che ha conferito l'incarico.

4. Gli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi sono conferiti nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi, tenendo conto dei limiti rivenienti dalla dotazione organica del personale e dei limiti rivenienti dai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge.

5. Il Comune può ricorrere a soggetti esterni alle seguenti condizioni:

a) se risultino vacanti in dotazione organica posti di categoria apicale, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un numero corrispondente a quello dei posti vacanti di categoria apicale e, comunque, per un numero massimo corrispondente al 30% dei posti di categoria apicale previsti in dotazione organica;

b) se non risultino vacanti in dotazione organica posti di categoria apicale, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un numero massimo corrispondente al 5% di tutti i posti previsti in dotazione organica, purché non risultino professionalità analoghe all'interno del Comune.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono, in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate, della legittimità amministrativa degli atti e dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Art. 42

Ufficio di staff

1. Con provvedimento della Giunta comunale può essere costituito, nel rispetto dei limiti e vincoli finanziari previsti dalla legge, un Ufficio di staff del Sindaco.

2. la responsabilità dell'Ufficio di staff può essere assegnata ad un dipendenti dell'ente o a un soggetto esterno assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, nominato dal Sindaco.

3. L'Ufficio di staff del Sindaco non può essere titolare di funzioni gestionali e opera in rapporto funzionale con il Sindaco.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Regolamenti

1. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto dovranno essere approvati i regolamenti dallo stesso previsti ove non esistenti ovvero dovranno essere modificati quelli esistenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto le disposizioni regolamentari incompatibili con le disposizioni statutarie sono a ogni effetto da considerarsi abrogate.

Art. 44

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora la maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.